

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2011, n. 38-1609

L.R. n. 3/2010, art.34. Determinazione trattamento economico del Direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa delle Province di Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, che all'articolo 34 stabilisce che il trattamento economico del direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) è stabilito dalla Giunta regionale;

considerato che le A.T.C. delle Province di Alessandria, Biella e Vercelli sono attualmente prive della figura del direttore generale e che anche presso l'A.T.C. della Prov. di Cuneo si renderà vacante tra breve l'incarico ricoperto dall'attuale direttore generale a seguito di collocamento a riposo del medesimo;

dovendo le summenzionate Agenzie provvedere alla predisposizione degli idonei atti amministrativi propedeutici al conferimento dell'incarico di direttore generale, stante il disposto dell'articolo 32 della già citata l.r. n. 3/2010, in base al quale la competenza alla sua attribuzione è in capo al consiglio di amministrazione dell'ATC;

costituendo presupposto fondamentale, per il conferimento come sopra enunciato, la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale delle rispettive Agenzie, da indicare necessariamente negli avvisi atti a ricevere le candidature per l'attribuzione dell'incarico *de quo*;

posto che, attualmente, la base di calcolo utilizzata per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle ATC è rappresentata dal trattamento economico massimo del responsabile di settore regionale;

precisato che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 594-14400 del 16.11.1999, le A.T.C. di Alessandria e di Cuneo sono state autorizzate all'istituzione della struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale prevista dalla l.r. n. 51/1997 e che, con la medesima deliberazione, è stato fissato il limite delle retribuzioni massime ammissibili in misura pari, presso le A.T.C. di Alessandria e Cuneo, al trattamento massimo del responsabile di settore regionale incrementato del 40%,

richiamato l'art. 38, comma 3, della l.r. n. 23/2008, con cui sono state confermate le suddette strutture direzionali di livello corrispondente a quelle di direzione regionale;

poiché, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 34-1291 del 23.12.2010 di "Recepimento accordo sottoscritto della delegazione trattante del personale dell'area della dirigenza", è stato rideterminato il trattamento economico del responsabile di settore regionale che ora ammonta ad euro 93.493,047 annui lordi per 13 mensilità (composti da euro 43.310,90 di retribuzione tabellare e da euro 50.182,147 di retribuzione di posizione), con un aumento, quindi, di circa l'11% della retribuzione di posizione precedentemente spettante al responsabile di settore regionale di struttura complessa base;

ritenuto di poter continuare ad utilizzare come base di calcolo per la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle ATC il trattamento economico del responsabile di settore regionale;

ritenuto, però, nel provvedere alla determinazione di cui sopra ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 3/2010, di dover prevedere percentuali di incremento del trattamento economico del responsabile di settore regionale diverse rispetto a quelle fissate con la deliberazione del Consiglio regionale del 16 novembre 1999 innanzi citata per ovvie ragioni di contenimento della spesa pubblica, stabilendo tale incremento nella misura del 15% per le A.T.C. delle Province di Alessandria e di Cuneo;

rilevato che presso le A.T.C. delle Province di Biella e di Vercelli non era stata istituita la struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale e, quindi, è sufficiente assumere come riferimento per il trattamento economico del direttore generale delle stesse il trattamento economico spettante al responsabile di settore regionale senza alcun incremento;

precisato che i limiti sopra fissati, per la determinazione dell'effettivo trattamento economico da parte dei rispettivi consigli di amministrazione, nell'ambito della loro autonoma e piena discrezionalità, sono da considerare un massimo da commisurare, oltre che con oggettive valutazioni delle singole situazioni locali, anche con le realistiche previsioni di disponibilità di bilancio;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 594-14400 del 16.11.1999;

vista la l.r. n. 23/2008, art. 38, comma 3;

vista la l.r. n. 3/2010, art. 34;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di determinare il trattamento economico del direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa delle Province di Alessandria e di Cuneo, nell'ambito della piena discrezionalità dei rispettivi consigli di amministrazione e delle disponibilità di bilancio, nel seguente limite massimo pari a:

- trattamento economico del responsabile di settore regionale incrementato del 15%;

2) di determinare il trattamento economico del direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa delle Province di Biella e di Vercelli, nell'ambito della piena discrezionalità dei rispettivi consigli di amministrazione e delle disponibilità di bilancio, nel seguente limite massimo pari a:

- trattamento economico spettante al responsabile di settore regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)